



Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 1096 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che "i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco" previsti per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore "possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con decreto adottato dal Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa";
- VISTO** l'articolo 821, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, per il quale gli ufficiali del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono iscritti nei ruoli normale, forestale e tecnico;
- VISTO** l'articolo 2210-*bis*, commi 1 e 2, del Codice dell'ordinamento militare, per il quale "gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento" e che il grado vertice per tale ruolo è quello di colonnello;
- VISTO** l'articolo 2212-*decies* del Codice dell'ordinamento militare, per il quale "gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri";
- VISTO** l'art. 2243-*quater* del Codice dell'ordinamento militare, per il quale "sino all'anno 2027 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento, permangono gli obblighi di comando previsti nel ruolo di provenienza e i medesimi periodi di comando sono considerati validi ai fini dell'avanzamento anche se espletati, in tutto o in parte, nel ruolo di provenienza" e "a partire dall'anno 2028, agli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento si applicano gli obblighi di comando previsti dal codice e gli eventuali periodi espletati, in tutto o in parte nel ruolo di provenienza, sono computati ai fini dell'avanzamento";
- VISTO** il quadro I della tabella 4, allegata al Codice dell'ordinamento militare, recante le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, nella parte in cui richiede, per l'inserimento dei colonnelli nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, l'aver compiuto 2 anni di comando provinciale o di incarico equipollente;
- VISTO** il quadro IV della tabella 4 allegata al Codice dell'ordinamento militare, recante le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, nella parte in cui richiede, per l'inserimento dei tenenti colonnelli nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, l'aver compiuto 2 anni di comando territoriale o di incarico equipollente;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 2018, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 29 del 20 ottobre 2018, recante l'individuazione degli incarichi equipollenti a quelli prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri;

RAVVISATA la necessità di procedere alla rideterminazione degli incarichi equipollenti a quelli previsti ai predetti quadri I e IV della tabella 4, ai fini della valutazione per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, al fine di adeguare la relativa determinazione al mutato assetto ordinativo e dei ruoli e di assicurare continuità ad alcune posizioni di impiego di primario rilievo istituzionale;

su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa

D E C R E T A

Articolo 1

Incarichi equipollenti a quelli prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

1. Ai fini dell'avanzamento al grado superiore dei colonnelli in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, sono considerati equipollenti al comando provinciale, di cui alla tabella 4, quadro I, allegata al Codice dell'ordinamento militare, i seguenti incarichi, solo se assolti nel grado di colonnello:

- a) comandante del Quartier Generale della Forza di Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR);
- b) vice comandante del Raggruppamento operativo speciale;
- c) comandante del Reparto comando dei "Comandi di Vertice" dell'Arma dei carabinieri, delle Legioni carabinieri, della Scuola ufficiali carabinieri e della Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri;
- d) assistente militare e aiutante di campo per l'Arma dei carabinieri del Presidente della Repubblica;
- e) aiutante di campo per l'Arma dei carabinieri del Ministro della difesa;
- f) capo Reparto politica militare internazionale dell'Ufficio per la politica militare presso il Gabinetto del Ministro della difesa.

Articolo 2

Incarichi equipollenti a quelli prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri

1. Ai fini dell'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, sono considerati equipollenti al comando territoriale, di cui alla tabella 4, quadro IV, allegata al Codice dell'ordinamento militare, i seguenti incarichi, anche se compiuti in tutto in parte nel grado di maggiore o capitano:

- a) comandante di battaglione dell'Arma dei carabinieri;
- b) comandante del Comando carabinieri polizia militare (PM) presso lo Stato maggiore difesa, il Segretariato generale della difesa e lo Stato maggiore dell'Esercito;
- c) comandante di Reparto e di Sezione anticrimine nell'ambito del Raggruppamento operativo speciale;
- d) comandante di Reparto operativo;
- e) comandante di Reparto comando;

- f) comandante del Comando carabinieri Corte Costituzionale;
- g) comandante del Reparto servizi magistratura di Roma e del Reparto scorte e sicurezza di Roma;
- h) comandante di Gruppo;
- i) comandante del Reparto carabinieri dell' Agenzia di sicurezza della Marina militare;
- l) incarico di *provost marshal* del JFC Naples;
- m) incarico presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
- n) incarico presso l'Ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 3
Disposizioni finali

1. Gli incarichi di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti validi ai fini dell'avanzamento anche nella parte svolta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri restano comunque validi i periodi già svolti negli incarichi considerati equipollenti in riferimento al ruolo speciale sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 2018 è abrogato.

Roma, - 5 FEB 2020

IL MINISTRO
F. Merino

M_D GSGDNA REG2020 0008810 05-02-2020

Il Ministro della Difesa

ROMA 2009 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. COD. 3500XC0098

